

CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Rep. n.5491

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

del 31/05/2016

CONTRATTO PER IL RINNOVO DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, DOVE ANCORA IN ESSERE, SITE NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018.
= IMPORTO € 2.790.900,00 OLTRE I.V.A. =

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilasedici, addì trentuno del mese di maggio, nella residenza Comunale, innanzi a me Dott.ssa Daniela Urtesi, Segretario Generale del Comune , autorizzato a rogare i contratti in forma pubblico-amministrativa , nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ai sensi dell’art. 97 comma 4, lett. c) del D.Lgs 18/08/200 n. 267, senza l’assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

Dott.ssa Mariella Sabadini nata a Milano il 30/08/1955 C.F.: SBDMLL55M70F205K, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore I - Servizio II, con sede in Albano Laziale Piazza della Costituente n. 1 C.F. 82011210588, nel prosieguo denominato “Comune”;

Sig.ra Blandina Brusca nata a Priverno (Latina) il 06/01/1958, C.F.: BRSBND58A46G698N residente in Via Colle dei Marmi, n. 144 Velletri (RM) nella sua qualità di legale rappresentante **della Cooperativa Sociale Integrata**

SIRIO con sede legale in via Fontana della Rosa, 86 – Velletri e sede operativa in Via Vivaldi n. 39 Albano Laziale – P.I.V.A.: 05202061007 di seguito nel presente atto denominata “contraente” comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente certo.

PREMESSO

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 03/08/2011, l'Amministrazione comunale ha stabilito, a partire dall'anno scolastico 2011/2012, il rientro del servizio di refezione scolastica nelle proprie competenza;

Che pertanto l'Ufficio Servizi scolastici ha effettuato la gara per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per il quinquennio 2011/2016, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni;

Che con Determinazione n. 227 del 28/09/2011 sono stati approvati il capitolato speciale ed il bando di gara;

Che, con determinazione n. 309 del 29/12/2011, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato affidato il servizio di refezione scolastica in concessione per il quinquennio 2011/2016 con eventuale rinnovo, alla Cooperativa Sociale Integrata SIRIO;

Che l'ANAC con comunicato del 04/11/2015, pubblicato in data 16/11/2015 ha ribadito margini di applicabilità del rinnovo espresso a determinate condizioni e nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza e par condicio alla base dell'evidenza pubblica;

Che in particolare l'art. 57, comma 5, lett b) del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. ripristina indirettamente la possibilità di ricorrere al rinnovo dei contratti, ammettendo la ripetizione dei servizi analoghi, purchè tale possibilità sia stata espressamente prevista e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali

(cfr parere n. 242/2008; deliberazione n. 183/2007 della ex Avcp);

Che anche il Consiglio di Stato (sentenza n. 3580/2013 e sentenza n. 942/2014) ha evidenziato la legittimità di una clausola, conosciuta ed accettata da tutti i partecipanti alla gara, che ha formato oggetto dell'insieme di regole sulle quali si è svolto il confronto concorrenziale tra imprese, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, in modo che tutti i partecipanti abbiano "potuto formulare le proprie offerte tenendo conto della possibilità del prolungamento della durata del contratto", infatti "allorchè la possibilità della proroga contrattuale sia resa nota ai concorrenti sin dall'inizio delle operazioni di gara, nessuna lesione dell'interesse generale alla libera concorrenza, essendo la fattispecie del tutto analoga, dal punto di vista della tutela della concorrenza, a quella nella quale si troverebbero le parti contraenti nell'ipotesi in cui 'azienda avesse operato, ab initio, una scelta secca per la più lunga durata del contratto;

Che tenuto conto dell'art. 6 del Capitolato Speciale il quale recita: " la concessione potrà essere rinnovata per ulteriori due anni scolastici dalla data di scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs n. 163/2006, previa verifica circa la qualità e l'economicità delle condizioni contrattuali nel rispetto dell'interesse pubblico";

Che il punto due del bando di gara recita: " L'Amministrazione Comunale alla scadenza del contratto si riserva di utilizzare le procedure previste dall'art. 29 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. per il rinnovo della durata di ulteriori due anni successivi alla scadenza il valore complessivo presunto del contratto per il quinquennio è pertanto di € 6.450.080,00 IVA esclusa; il valore complessivo presunto del contratto, compreso eventuale rinnovo è di € 9.240.980,00 IVA esclusa;

Che l'art. 3 del contratto Rep. n. 5391 del 28/03/2012 recita: “ La concessione potrà essere rinnovata per due anni scolastici dalla data di scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs n. 163/2006”;

Che verificata la qualità del servizio, supportata in questi anni sia da assaggi a campione in loco in giorni ed orari diversi nei vari plessi scolastici, sia da verifiche e sopralluoghi effettuati da ASL e NAS sia sui menù adottati, vidimati dalla stessa ASL, che sulla idoneità del centro cottura, con verbali agli atti d'ufficio;

Che la Cooperativa Sociale Sirio ha svolto pertanto il servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici trascorsi, assicurando la professionalità degli operatori, l'organizzazione efficiente del servizio e la puntuale corrispondenza di quanto richiesto dal Comune di Albano Laziale e di conseguenza, con lettera prot. 31342 del 09/07/2015 è stata chiesta e valutata la disponibilità della società al rinnovo del servizio in questione, così come previsto negli atti di gara, con le proposte migliorative, di cui alle note prot. n. 31840 del 13/07/2015, n. 39471 del 11/09/2015 e n. 51361 del 26/11/2015;

Che con Determinazione n. 71 del 05/02/2016 si è proceduto al rinnovo dell'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, dove ancora in essere, site nel Comune di Albano Laziale – Anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 alla Cooperativa Sociale Integrata Sirio, con sede legale in Via Fontana della Rosa n. 86 – Velletri e sede operativa in Via Vivaldi n. 39 – Albano Laziale ai sensi degli artt. 29 e 57 comma 5 lett. B) del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Che con la suddetta Determinazione è stata impegnata a favore della suddetta Cooperativa, la somma complessiva di € 640.000,00 (rispettivamente € 320.000,00 per l'anno 2017 € 320.000,00 per l'anno 2018) per la sola spesa di competenza

dell'Amministrazione comunale, necessaria al pagamento dei pasti serviti agli alunni esonerati per condizioni economiche disagiate, al pagamento delle quote di riduzione del costo del buono pasto per i pasti serviti agli altri alunni in relazione all'attestazione ISEE presentata all'atto dell'iscrizione al servizio, al pagamento dei pasti serviti ai docenti statali aventi diritto (spesa che sarà rimborsata dal MIUR) confermando che il pagamento degli altri pasti non soggetti a riduzioni perverrà direttamente alla Cooperativa Sirio da parte degli utenti con eventuale recupero a carico e responsabilità della stessa Cooperativa;

Che è stato acquisito d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) emesso in data 09/03/2016, depositato agli atti d'ufficio.

TUTTO CIO' PREMESSO

Che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto ed ammontare del contratto

Il Comune conferisce alla Cooperativa Sociale Integrata Sirio, che accetta, il **rinnovo dell'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, dove ancora in essere, site nel Comune di Albano Laziale – Anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018.**

La Ditta fornitrice si impegna all'esecuzione del servizio di produzione e distribuzione dei pasti nell'ambito del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo e per gli insegnanti aventi diritto.

Il servizio consiste nella preparazione, cottura, confezionamento in multi razioni di pasti caldi presso un centro cottura, il successivo trasporto ai refettori scolastici e alla distribuzione.

L'importo contrattuale ammonta ad

€ 4,44 (quattroeuro/44) per pasto per complessivi € **2.790.900,00**

(eurodueemilionisettecentonovantamilanovecento00),oltre I.V.A. nella misura di legge, stimato su un'erogazione di 628.581 pasti.

Articolo 2 – Capitolato Speciale d'Appalto

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010 il rinnovo del servizio di refezione scolastica viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto originario Rep. n. 5391 del 28/03/2012;

Articolo 3 – Durata – Risoluzioni - Penali

Il presente contratto ha validità di anni due dall'anno scolastico 2016/2017 e fino all'anno scolastico 2017/2018, tenendo conto dei periodi di chiusura delle scuole secondo quanto stabilito dal calendario scolastico, salvo le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso previste dalla Legge e dal Codice Civile.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto la violazione da parte del contraente e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Albano Laziale, il quale sarà trasmesso telematicamente contestualmente al presente atto.

Le inadempienze od omissioni della Cooperativa saranno soggette alle penali previste dalla normativa vigente.

Articolo 4 - Incompatibilità ex dipendenti comunali

Il contraente con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 5 – Pagamenti e fatturazioni

Il pagamento verrà effettuato, previa verifica della regolarità del servizio svolto e previa presentazione di regolari fatture elettroniche.

Articolo 6 – Cauzione definitiva

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante Garanzia Fideiussoria n. N271/00A0592853 per un importo di € 139.545,00 (eurocentotrentanovemilacinquecentoquarantacinque/00) pari al 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale, dimezzata ai sensi dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs poiché in possesso di certificazione ISO 9001:2008 emessa dalla Società Cermet con il n. 6776-A, con scadenza 07/10/2016, rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. agenzia n. N271 Roma.

Ai sensi dell'articolo 113, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 75, comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

La cauzione definitiva deve permanere fino al termine del servizio affidato con il presente contratto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al

contraente rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del contraente.

Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal contraente per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori .

Il Comune può richiedere al contraente la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al contraente.

Articolo 7 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

Il contraente ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa, rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.a. n. 5280398 agenzia n. N00271 Velletri .

Articolo 8– Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

La Cooperativa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.

La Cooperativa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il

Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del contraente per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 9 – Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e dell'art. 67 del Decreto Legislativo n. 159/11, le parti danno atto che in relazione al contraente non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, sulla base dell'autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 prot. n. 21952 in data 23/05/2016 .

La comunicazione antimafia, richiesta ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2 con le modalità dell'art. 88 e dell'articolo 92, è stata regolarmente inoltrata alla Prefettura di competenza utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia in data 07/04/2016 prot. n. 0115506, depositata agli atti d'ufficio.

Articolo 10 – Domicilio

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 il contraente elegge domicilio presso la Casa Comunale in Piazza della Costituente n. 1 ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 11– Codici

Le parti danno atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 del D.L. n. 66 /2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014 e del D.M. n.55/2013, che il codice univoco ufficio per la ricezione delle fatture elettroniche, inerente al presente contratto è il seguente : 5KU6GB

Articolo 12 – Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

La Cooperativa Sociale Integrata SIRIO. dichiara che il Sig. Mauro Gasbarri, nato a Velletri (RM) il 27/01/1955 C.F.: GSBMRA55A27L719L è la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dal Comune; gli atti da cui risulta tale designazione, ancorchè non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al comune. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al comune per pagamenti a persone non autorizzate dal contraente a riscuotere.

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il mandatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13/08/2010, n. 136 ed a tal fine indica fin d'ora il conto corrente dedicato per i movimenti finanziari relativi al servizio di cui assume l'appalto che è il seguente: Banca Popolare del Lazio Agenzia di Albano Laziale (RM) - IBAN: IT 63U0510438860CC0290521261.

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla Cooperativa Sociale Integrata SIRIO, e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 14 – Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e la suddetta Cooperativa Sociale durante l'esecuzione del servizio, qualunque sia la loro natura, saranno di competenza del Foro di Velletri. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 15 – Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni.

Articolo 16 – Spese e registrazione

Sono a carico della Cooperativa tutte le spese di bollo e registro ed i diritti di segreteria nelle misure di legge.

La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto. Il contraente è esente dall'imposta di bollo ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Lgs n. 460 del 04/12/1997. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia composto da pagine undici, letto alle parti che, a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione con me lo sottoscrivono in modalità di firma digitale.

Io sottoscritto Segretario Generale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati nel presente atto sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 82/2005 e successive modificazioni.

Il Responsabile Settore I Serv.II

Coop.Sociale Integrata SIRIO

Dott.ssa Mariella Sabadini (f.to digitalmente)

Sig.ra Blandina Brusca (f.to digitalmente)

Il Segretario Generale

Dott.ssa. Daniela Urtesi (f.to digitalmente)